



COMUNE DI ALDENO
PROVINCIA DI TRENTO



VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 50
del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Esame ed approvazione del documento unico di programmazione 2026-2028, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026-2028 e della nota integrativa. Immediata eseguibilità.

L'anno **duemilaventicinque** addì **undici** del mese di **dicembre** alle ore **20:30** in presenza presso la Sala consiliare, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, è stato convocato il Consiglio comunale:

		Presente	Favorevole	Contrario	Astenuto
CRAMEROTTI ALIDA	Sindaca	P	F		
BIASETTO LAURA	Consigliere	P	F		
CIMADOM ALESSANDRO	Consigliere	P	F		
COSER GIULIA	Consigliere	P	F		
CRAMEROTTI REMO	Consigliere	P	F		
GIOVANNINI MARIA CHIARA	Consigliere	P	F		
MURAGLIA SIMONE	Consigliere	P	F		
PERINI PAOLO	Consigliere	P	F		
ROSSI WALTER	Consigliere	-			
FERRARI LUCIANO	Assessore est	P			
BOTTURA GIULIA	Consigliere	P	F		
MAZZILLI ANGELA	Consigliere	P	F		
MURAGLIA DAMIANO	Consigliere	P	F		
SPAGNOLLI MATTEO	Consigliere	P	F		
BEOZZO MARTINA	Consigliere	P	F		
BOMBARDELLI LAURA	Consigliere	P	F		
MAFFEI FRANCESCA	Consigliere	P	F		
MORATELLI AMEDEO	Consigliere	P	F		

Partecipa alla seduta l'Assessore esterno dott. Luciano Ferrari senza diritto di voto.

Partecipa e verbalizza il Segretario Comunale dott. Franco Sponga

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, si dà atto della regolarità della seduta.

Il Dott. **Simone Muraglia** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio** assume la presidenza e invita i presenti alla trattazione dell'oggetto suindicato.

* * *

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso e rilevato che:

- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, dispone all'art. 48 che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22), gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto. Pertanto alla luce della predetta disposizione a decorrere dall'esercizio 2017 i bilanci degli enti locali della Provincia di Trento sono predisposti secondo gli schemi di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- il comma 1 dell'art. 54 della citata l.p. 18/2015 prevede che: "In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale ";
- l'articolo 151 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale;
- l'articolo 50, comma 1, lettera a) della l.p. n. 18/2015 stabilisce che il termine di cui al precedente paragrafo possa essere rideterminato con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268;
- In sede di approvazione dell'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale (Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2026 sottoscritto in data 24 novembre 2025), le Parti hanno concordato che in caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 dei comuni, di applicare la medesima proroga anche per i comuni Trentini.

Ricordato altresì che:

- gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del d.lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato d.lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;
- gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria,

in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

- in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;
- l'art. 1, comma 169, l. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*".

Richiamata altresì la deliberazione giunta n. 34 di data 21.03.2025, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi all'esercizio 2024.

Vista la deliberazione consiliare n. 16 di data 15.04.2025, legalmente esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativa all'anno finanziario 2024.

Vista la deliberazione giunta n. 122 di data 14.11.2025 avente ad oggetto "*Approvazione del documento unico di programmazione 2026-2028, dello schema del bilancio di previsione 2026-2028 e della nota integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del d.lgs. n. 118/2011.*".

Tenuto conto, quindi, che si rende ora necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione del Documento Unico di programmazione 2026-2028, del bilancio di previsione finanziario 2026-2028, della nota integrativa al bilancio, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, e di tutti gli allegati previsti dalla normativa.

Vista la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2026-2028, che integra e dimostra le previsioni di bilancio.

Evidenziato che il Documento Unico di Programmazione è stato predisposto nel rispetto del principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del d.lgs. 118/2011.

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 14.06.2018 con cui è stata rinviata al 2019 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e l'adozione del bilancio consolidato per effetto dell'interpretazione fornita dalla Ragioneria Generale dello Stato nella FAQ n. 30 e ufficializzata con apposito comunicato ministeriale;
- la deliberazione consiliare n. 3 del 28.03.2019, legalmente esecutiva, con la quale l'Amministrazione comunale di Aldeno si è avvalsa della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 233-bis del TUEL di non predisporre il bilancio consolidato;
- la deliberazione consiliare n. 13 del 05.08.2019 con la quale l'Amministrazione comunale di Aldeno si è avvalsa della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 233 del TUEL di non tenere la contabilità economico patrimoniale per gli esercizi 2019 e 2020;
- la determinazione del Commissario Straordinario n. 31 di data 12 maggio 2020, con la quale si è esercitata la facoltà di non tenere la contabilità economico – patrimoniale, ai sensi del comma 2 dell'art. 232 del Decreto Legislativo n. 267/2000, prendendo atto che l'ente allegherà a partire dal rendiconto 2020 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020 secondo gli schemi semplificati che verranno approvati con apposito decreto, così come previsto dal comma 2 dell'art. 232 del d.lgs. 267/2000.

Richiamata a tal riguardo anche la legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di bilancio 2019) che ha abrogato l'obbligo del bilancio consolidato per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Visti i pareri del revisore dei conti.

Visto il parere di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, resi dal Responsabile del Servizio contabilità e bilancio.

Accertata la propria competenza a disporre in virtù dell'art. 49 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma TAA approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Ritenuto di approvare quanto sopra proposto e di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, stante l'urgenza di impegnare le spese oggetto della presente variazione di bilancio.

Seguitane la discussione, acquisita mediante videoregistrazione della seduta, la quale sostituisce la trascrizione a verbale degli interventi in essa contenuti, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 3, del Regolamento del Consiglio comunale.

Visti:

- il Protocollo d'Intesa in materia di Finanza Locale per l'anno 2026 sottoscritto in data 24 novembre 2025;
- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" nonché il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il D.M. 25.07.2023;
- il Regolamento di contabilità comunale, approvato con determinazione del Commissario Straordinario n. 68 del 18.09.2020;
- il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto - Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
- lo Statuto comunale.

DELIBERA

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e il Piano Generale delle Opere Pubbliche con valenza triennale 2026-2028 (allegato n. 1);
2. di approvare il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 (allegato n. 2), unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del d.lgs. 118/2011 dal 2016 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria;
3. di approvare la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 (allegato n. 3);
4. di dare atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2026-2028 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito dal d.lgs. 118/2011 e da tutte le normative di finanza pubblica;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 174 c. 4 del d.lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 verrà pubblicato sul sito internet dell'ente, sezione "Amministrazione Trasparente", secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014;
6. di dare altresì atto che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026-2028 verrà trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall'approvazione;
7. di dichiarare, per le motivazioni esposte in premessa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;

8. di dare atto che con riguardo al presente provvedimento non sussistono, nei confronti del Responsabile del Procedimento e del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in particolare con riferimento agli articoli 7 e 14 del "Codice di Comportamento dei dipendenti comunali";

Si dispone che, ai sensi dell'art. 183, c. 1 e 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione venga pubblicata sull'albo telematico per 10 giorni consecutivi.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- *opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018. n. 2 e ss. mm.;*
- e, ai sensi della Legge 241/1990, della L.P. 23/1992 e della L.R. 31 luglio 1993 n. 13,*
- *ricorso straordinario entro 120 giorni, al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R 24 novembre 1971 n. 1199;*
 - *ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 02.07.2010, n. 104.*

Alla presente deliberazione sono uniti:

- *parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;*
- *parere in ordine alla regolarità contabile.*

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

dott. Simone Muraglia

firmato digitalmente



IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Franco Sponga

firmato digitalmente

ALLEGATI